

Corte di Cassazione – Sezione I Penale, sentenza 13 dicembre 2018,
n. 56163 – *Presidente* Adriano Iasillo – *Relatore-Estensore* Raffaello Magi
– *Ricorrente* Bruno

REVISIONE PENALE – IMPUGNAZIONI – CASI – REVISIONE “EUROPEA” –
PRESUPPOSTI – AMBITO APPLICATIVO – INAMMISSIBILITÀ – *ERRORES IN*
PROCEDENDO – GIUSTO PROCESSO – GIUDICATO PENALE

È inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione “europea” quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura “pilota” o ordinaria della “sentenza europea” richiamata a sostegno dell’istanza.

* * *

OSCAR CALAVITA*

NESSUNA “REVISIONE EUROPEA” PER I FRATELLI
MINORI SE LA CORTE EDU HA ACCERTATO MERI
ERRORES IN PROCEDENDO

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. Il caso di specie. – 2. Le violazioni del giusto processo e la revisione europea. - 3. Le violazioni di diritto sostanziale accertate di fronte alla Corte EDU. – 4. Conclusioni.

1. *Considerazioni introduttive. Il caso di specie*

Con la sentenza in commento, la corte di cassazione torna ad affrontare il tema dell’azionabilità del rimedio della revisione europea nei casi in cui vengano accertate, davanti la corte EDU, violazioni del giusto processo in un procedimento in cui il richiedente non era parte.

* Dottorando di ricerca in Diritti e Istituzioni, Università degli Studi di Torino.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva adito la corte territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 630 c.p.p. e 6 CEDU, per ottenere la revisione della sentenza con la quale era stato condannato in grado di appello. In particolare, il giudice di seconde cure aveva ritenuto l'imputato penalmente responsabile delle condotte a lui ascritte sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado e non rinnovata avanti la corte di assise di appello.

La cassazione, condividendo il ragionamento della corte territoriale, dichiara inammissibile il ricorso sulla base di plurimi motivi.

In primo luogo, il ricorrente non aveva ottenuto alcuna decisione della corte europea che avesse accertato la violazione del diritto al contraddittorio nel caso specifico.

Inoltre, il ragionamento del ricorrente si basava su un principio di diritto fatto proprio dalle sezioni unite Dasgupta¹, le quali hanno recepito alcuni moniti del giudice sovranazionale rivolti a Paesi membri diversi dall'Italia² e poi fatti propri dal legislatore nazionale³. Tuttavia, le modificazioni della legge processuale soggiacciono al criterio ermeneutico del *tempus regit actum* e dispiegano i propri effetti all'interno del processo solo qualora la vicenda giudiziaria non sia esaurita, dovendosi confrontare con la preclusione intangibile della cosa giudicata. Se, allora, nemmeno una norma primaria può influire

¹ Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, in CED n. 267486. La rinnovazione dibattimentale in appello è poi imposta anche in seguito al giudizio abbreviato da Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, 18620, Patalano, in CED n. 269785.

² In particolare, si vedano Corte EDU, 21 settembre 2010, Marco Barrios c. Spagna, n. 17122; Corte EDU, Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, § 55; Corte EDU, 05 luglio 2011, Dan c. Moldavia, n. 8999/07; Corte EDU, 5 marzo 2013, Manolachi c. Romani, n. 36605/04; Corte EDU, 4 giugno 2013, Hanu c. Romani, n. 10890/04; Corte EDU, 5 luglio 2016, Lazu c. Repubblica di Moldavia, n. 46182/08; Corte EDU, 10 marzo 2009, Igual Coll c. Spagna, n. 37496/04. Solo recentemente vi è stato un arresto nei confronti dell'Italia che, sebbene sia stato deciso pochi giorni dopo l'entra in vigore del nuovo art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p., si riferiva a violazioni procedurali commesse dalla corte di appello di Palermo nell'anno 2012: Corte EDU, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, n. 63446/2013.

³ Ci si riferisce all'introduzione – ad opera dell'art. 1, comma 58, l. 23 giugno 2017, n. 103 – di un nuovo comma 3 *bis* all'art. 603 c.p.p., il quale stabilisce che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

in vicende processuali esaurite, a maggior ragione non può attribuirsi una forza caducativa del giudicato a un orientamento giurisprudenziale, sia pur autorevole.

Infine, il giudice di legittimità ritiene irrilevante la natura eventualmente pilota di una sentenza europea, dal momento che imprescindibile è l'essenzialità che il giudizio europeo sulla violazione del *fair trial* sia rivolto esattamente alla stessa vicenda oggetto del giudizio di revisione.

La cassazione sembra, dunque, (ri)allinearsi sull'orientamento restrittivo che nega l'azionabilità del rimedio della revisione europea a coloro che non hanno adito la corte EDU e ottenuto una decisione che accerti l'iniquità del processo celebrato nei loro confronti⁴; si deve tuttavia evidenziare come non manchino precedenti di segno opposto che ammettono l'utilizzabilità del rimedio di cui all'art. 630 c.p.p. anche in presenza di una sentenza della corte europea che abbia la natura di sentenza pilota (formale) o che abbia accertato una violazione del giusto processo di carattere generale (sentenza pilota sostanziale)⁵.

Sul punto è necessario condividere l'orientamento fatto proprio dalla sentenza Bruno in commento, distinguendo però tra violazioni di carattere processuale e violazioni di carattere sostanziale della Carta di Roma: le prime sarebbero emendabili internamente con lo strumento della revisione europea solo in presenza di un arresto della corte EDU sul caso concreto; le seconde, al contrario, necessiterebbero dell'intervento del giudice dell'esecuzione, anche nel caso in cui la decisione sovranazionale non sia resa nel caso concreto ma contenga i requisiti di una sentenza pilota (formale o sostanziale) e sia perfettamente sovrapponibile con la posizione "gemella"⁶.

⁴ Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 40889, Cariolo, in CED n. 271198; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2016, n. 29167, Conti Tagualli, in CED n. 267621; Cass., Sez. III, 23 settembre 2014, n. 8358, Guarino, in CED n. 262639; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 46067, Scandurra, in CED n. 261690.

⁵ In particolare, si vedano Cass., Sez. VI, 02 marzo 2017, n. 21635, Barbieri, in CED n. 269945; Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, Dell'Utri, in CED n. 267861.

⁶ V. *infra* §3. Principi affermati da Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in CED n. 258650. Sull'intervento del giudice dell'esecuzione per la modifica della pena dovuta a illegittimità costituzionale di una norma concernente in

2. Le violazioni del giusto processo e la revisione europea

L'istituto della revisione europea, a causa dell'inerzia del legislatore, ha suscitato non pochi interrogativi sin dalla sua introduzione nell'ordinamento ad opera della sentenza «additiva di istituto»⁷ della corte costituzionale n. 113/2011⁸.

In particolare, la corte, chiamata per la seconda volta⁹ nella medesima vicenda Dorigo a verificare la legittimità costituzionale

trattamento sanzionatorio, v. Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, in CED n. 260699.

⁷ Si riferisce all'addizione di istituto M. GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto": la corte costituzionale crea la "revisione europea"*, in Cass. pen., IV, 2011, pp. 3308 ss., il quale sottolinea come la corte abbia «voluto impegnarsi direttamente nella costruzione di un istituto nuovo». La definisce «un caso limite di additiva di principio» R.E. KOSTORIS, *La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne*, in AA. VV. *Gli effetti dei giudicati "europei" sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della corte costituzionale*, in www.rivistaaic.it, 28 giugno 2011, p. 7.

⁸ C. Cost., sent. (04) 07 aprile 2011, n. 113. Tra i commenti v. *ex multis* G. CANZIO, *Giudicato "europeo" e giudicato penale italiano: la svolta della corte costituzionale*, in AA. VV. *Gli effetti dei giudicati "europei" sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della corte costituzionale*, in www.rivistaaic.it, 28 giugno 2011, pp. 1-6; R. GRECO, *Dialogo tra le Corti ed effetti nell'ordinamento interno. Le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 2011, n. 113*, in www.giurcost.it; R.E. KOSTORIS, *La revisione del giudicato*, op. cit., pp. 7-12; A. LOGLI, *La riapertura del processo a seguito della sentenza CEDU. Questioni interpretative sul nuovo caso di "revisione europea"*, in Cass. pen., II, 2012, pp. 933 ss.; S. LONATI, *La corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento della Corte europea tra i casi di revisione*, in *Giur. cost.*, II, 2011, pp. 1557 ss.; E. MALFATTI, *Quando perseverare non è diabolico. Dalla vicenda Dorigo un fondamentale stimolo alla possibile "revisione" del giudicato interno*, in www.rivistaaic.it, 18 ottobre 2011; L. PARLATO, *Il commento, Dir. pen. proc.*, 7, II, 2011, pp. 839 ss.; G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, in *Giur. cost.*, II, 2011, pp. 1548 ss.; P. RIVELLO, *La corte costituzionale interviene sull'istituto della revisione al fine di garantire l'obbligo di adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1169 ss.; A. RUGGERI, *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la convenzione europea dei diritti umani... ovvero sia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, in AA. VV. *Gli effetti dei giudicati "europei" sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della corte costituzionale*, in www.rivistaaic.it, 28 giugno 2011, pp. 12-20; L. SURACI, *Vero nuovi equilibri in tema di revisione*, in *Arch. pen. web*, 2, 2011; G. TABASCO, *Decisioni CEDU, processo iniquo e nuovo giudizio*, in *Dir. pen. proc.*, 11, II, 2011, pp. 1405 ss.

⁹ Già in precedenza, infatti, C. Cost., sent. (16) 30 aprile 2008, n. 129 era stata chiamata a verificare la possibilità di introdurre nell'ordinamento l'istituto della

dell'art. 630 c.p.p. in relazione agli artt. 117 Cost. e 46 CEDU, perviene – con una soluzione allo stesso tempo perentoria e vaga¹⁰ – a un esito diametralmente opposto a quello cui era giunta nel 2008. Dichiarò così l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui «non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, [...] per conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo».

La decisione, definita da più parti «coraggiosa»¹¹, ha in radice escluso che i rimedi di cui agli artt. 625 *bis* c.p.p. (errore materiale o di fatto), 175 c.p.p. (restituzione nel termine) e 670 c.p.p. (ineseguibilità del giudicato), tutti percorsi in giurisprudenza¹², potessero essere

revisione europea. La corte, chiamata a pronunciarsi su di un oggetto (art. 630, comma 1, lett. a, c.p.p.) e di parametri (artt. 3, 10 e 27, comma 3, Cost.) differenti, era pervenuta a una declaratoria di infondatezza, pur rivolgendo al legislatore un «pressante invito» ad intervenire sul tema in oggetto, così anticipando un differente esito (di accoglimento) in caso di futura riproposizione della questione. Tra i commenti in oggetti si vedano, *ex multis*, G. CAMPANELLI, *La sentenza 129/2008 della corte costituzionale e il valore delle decisioni della corte edu: dalla ragionevole durata alla ragionevole revisione del processo*, in *www.giurcost.it*; M. CHIAVARIO, *Giudicato e processo «iniquo»: la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva)*, in *Giur. cost.*, II, 2008, pp. 1522 ss.; C. CIUFFETTI, *Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008*, in *www.federalismi.it*, 14 maggio 2008; L. DE MATTEIS, *Tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e costituzione: la corte costituzionale in tema di revisione a seguito di condanna da parte della corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, V, 2008, pp. 3994 ss.; G. PIERRO, *Equità del processo e principio di legalità processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 12, II, 2009, pp. 1515 ss.; V. SCIARABBA, *Il problema dell'intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e... legislatore?*, in *www.rivistaaic.it*, 10 maggio 2008.

¹⁰ A. LOGLI, *La riapertura del processo a seguito della sentenza CEDU*, op. cit., p. 934.

¹¹ Così R.M. GERACI, *L'impugnativa straordinaria per violazione della CEDU accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti*, in A. Scalfati-M Del Tufo (a cura di), *Leggi penali tra regole e prassi*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 71; S. LONATI, *La corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee*, op. cit., p. 1563; L. PARLATO, *Il commento*, op. cit., p. 846; G. TABASCO, *Decisioni CEDU, processo iniquo e nuovo giudizio*, op. cit., p. 1409. La definisce di «notevole spessore» P. RIVELLO, *La corte costituzionale interviene sull'istituto della revisione*, op. cit., p. 1169.

¹² In relazione all'art. 625 *bis* c.p.p.: Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich. In relazione all'art. 670 c.p.p.: Cass., Sez. I, 01 dicembre 2006, n. 2800. In relazione all'art. 175 c.p.p.: Cass., Sez. I, 12 febbraio 2008, n. 8784, in CED n. 239241.

idonei a garantire l'attuazione delle sentenze della corte EDU all'interno dell'ordinamento. Il primo perché può essere sollevato solamente se l'errore si è verificato dinnanzi il giudice nomofilattico e deve insistere su errori precettivi precedenti il giudicato¹³. Il secondo perché si riferisce (*rectius*: riferiva, stante l'introduzione del nuovo modello procedimentale *in absentia*¹⁴) alla sola restituzione nel termine della disciplina del processo contumaciale¹⁵. Il terzo, infine, perché il giudicato diverrebbe semplicemente ineseguibile, ma il titolo esecutivo non perderebbe la sua efficacia: il condannato verserebbe, in altri termini, in una sorta di «limbo processuale»¹⁶, con tutte le conseguenze negative che ne derivano¹⁷.

I giudici di Palazzo della Consulta, al contrario, condividono le considerazioni del giudice rimettente e ritengono che lo strumento processuale che presenta «profili di maggiore assonanza»¹⁸ con quello

¹³ Non condividono l'applicazione analogica del ricorso straordinario per cassazione, tra i tanti, M.G. AIMONETTO, *Condanna «europea» e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1514; G. BIONDI, *Il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto quale possibile rimedio alle violazioni della CEDU*, in *Giust. pen.*, III, 2009, c. 329 s.; M. CAIANIELLO, *La riapertura del processo ex art. 625 bis c.p.p. a seguito di condanna della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1468; L. DE MATTEIS, *Condanna da parte della corte europea dei diritti dell'uomo e revoca del giudicato*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1474 s.; S. QUATTROCOLO, *La corte europea dei diritti dell'uomo e il principio di correlazione tra accusa e sentenza: un invito ad un ripensamento del principio iura novit curia?*, in *Leg. pen.*, 2009, p. 362; G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, op. cit., pp. 1560 s.; V. SCARABBA, *La "riapertura" del giudicato in seguito a sentenze della corte di Strasburgo: questioni generali e profili interni*, in *Giur. cost.*, 2009, pp. 227 s.

¹⁴ Il procedimento contumaciale è stato abrogato dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, che lo ha sostituito con la disciplina del procedimento *in absentia* di cui agli artt. da 420 *bis* a 420 *quinqies* c.p.p.

¹⁵ Così PARLATO, *Il commento*, op. cit., p. 843.

¹⁶ C. Cost., sent. (04) 07 aprile 2011, n. 113.

¹⁷ V. F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 277, secondo cui, con il rimedio *de quo*, «non si assicura la completa restitutio in integrum richiesta dalla condanna europea». Così anche P. RIVELLO, *La corte costituzionale interviene sull'istituto della revisione*, op. cit., p. 1179, secondo cui si era in presenza di una «indubbia anomalia giuridica, caratterizzata dalla presenza di una sentenza che, pur senza essere revocata, non poteva tuttavia trovare esecuzione».

¹⁸ C. Cost., sent. (04) 07 aprile 2011, n. 113. R.M. GERACI, *L'impugnativa straordinaria per violazione della CEDU accertata a Strasburgo*, op. cit., p. 90 evidenzia la creazione di una disarmonia sistematica.

necessario alla riapertura del procedimento – e alla conseguente *restitutio in integrum* dei diritti del condannato – sia l'art. 630 c.p.p., dal momento che lo stesso era stato pensato dal legislatore del 1988 per far venire meno l'intangibilità del giudicato in presenza di determinati presupposti¹⁹.

La corte è tuttavia consapevole che una dichiarazione di illegittimità costituzionale *tranchante* avrebbe potuto condurre ad un utilizzo eccessivamente dilatato dello strumento in esame²⁰. Ha così tracciato le linee essenziali per indirizzare i giudici di merito e di legittimità, tra le quali assumono precipuo rilievo la necessità che l'interessato abbia adito la corte europea; la natura oggettiva della violazione accertata a Strasburgo; l'osservanza delle indicazioni contenute nella sentenza sovranazionale e la eventuale successiva sentenza interpretativa. Inoltre, al giudice comune spetta vagliare la compatibilità delle disposizioni degli artt. 630 ss. c.p.p. con il peculiare tipo di revisione che, per il suo carattere dirompente ed eterogeneo rispetto ai casi tradizionali, deve essere valutato alla luce della nuova *ratio* che permea l'istituto. Infine, la corte evidenzia come sia necessario derogare al principio in virtù del quale i vizi processuali restano coperti dal giudicato²¹.

¹⁹ Secondo parte della dottrina la sentenza non «comporta in alcun modo la dissoluzione della *firmitas iudicati*» ma riorganizza il sistema interno per assicurare l'equità del processo, al fine di giungere a una «intima compenetrazione tra “giusto processo” e “processo giusto”» (F. CALLARI, *La revisione*, op. cit., p. 282).

²⁰ Nonostante la corte costituzionale abbia tracciato le linee guida per l'applicazione dell'istituto, autorevole dottrina ha ritenuto la scelta «esaltante per i giudici comuni, ma, per altro verso, preoccupante per la tenuta dei valori» (G. CANZIO, *Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano*, op. cit., p. 5). Al contrario, vi è chi sostiene che si possa giungere al «superamento della logica della separazione degli ordinamenti» (M. GIALUZ, *Una sentenza “additiva di istituto”*, op. cit., p. 3320).

²¹ Critica al riguardo E. Malfatti, *Quando perseverare non è diabolico*, op. cit., p. 10: «motivazione un po' barocca, pertanto, con la Corte costretta ad alcuni voli “pindarici”, e dalla quale in realtà i giudici comuni non potranno affatto trarre [...] i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione, risultando altamente disagevole la stessa collocazione sistematica delle indicazioni rese, ed avvertendo probabilmente la stessa Corte l'eccentricità delle stesse». Dubbi che, *ex post*, si sono rivelati fondati. Così anche P. Gaeta, *Al decisore interno la singola valutazione sul grado di “contaminazione” delle prove*, in *Guida dir.*, 17, 2011, pp. 55 s.

Sulla base del quadro normativo-giurisprudenziale brevemente delineato, la corte di cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza delle violazioni procedurali perpetrate nei confronti di un soggetto che non ha adito la corte EDU e ha opportunamente ritenuto di non estendere l'ambito di operatività dell'istituto al di là delle "linee guida" del giudice delle leggi²². Più precisamente, la cassazione non discute che vi sia un obbligo di conformazione alle sentenze della corte EDU (artt. 117, comma 1, Cost. e 46 CEDU), ma respinge l'orientamento per il quale anche le violazioni di carattere generale della convenzione e le sentenze pilota obblighino il giudice a riaprire o rinnovare il processo, garantendo la conseguente *restitutio in integrum* dei diritti del condannato²³.

Con riferimento al tema della legittimazione a proporre la richiesta di revisione, la cassazione sottolinea che la corte costituzionale insiste «sulla vicenda giudiziaria sanzionata»²⁴, così lasciando intendere che le altre posizioni non dovrebbero trovare copertura sotto l'istituto della revisione europea. Sul punto si deve peraltro evidenziare come la stessa corte europea legittimi il solo ricorrente ad essere posto in «una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza della Convenzione»²⁵. Dunque, pare che il ricorso alla corte di Strasburgo sia una *conditio sine qua non* per l'attivazione del rimedio interno, non potendo ritenersi che un soggetto in una posizione analoga a quella del ricorrente vittorioso possa beneficiare, anche alla luce dei caratteri generali dell'istituto della revisione, tra i quali emerge l'effetto non estensivo, di quanto ottenuto dal fratello maggiore²⁶.

²² Dello stesso avviso A. LOGGI, *La riapertura del processo a seguito della sentenza CEDU*, op. cit., p. 938, secondo il quale «appare opportuno suggerire, in via interpretativa, una applicazione delle norme relative al giudizio di revisione molto rigorosa, ed attinente, quanto più possibile, al carattere di *extrema ratio* che dovrebbe formare il nuovo istituto».

²³ Così Cass., Sez. VI, 02 marzo 2017, n. 21635, Barbieri, in CED n. 269945; Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, Dell'Utri, in CED n. 267861

²⁴ C. Cost., sent. (04) 07 aprile 2011, n. 113, ripresa da Cass., Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 56163, Bruno, in CED n. 274557.

²⁵ Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, n. 10249/03, § 151.

²⁶ Dello stesso avviso C. CARVELLI, *Sub art. 630 c.p.p.*, in Aa. Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, p. 779, secondo cui «è

Detta lettura è poi confermata *a fortiori* se si considera l'imprescindibile legame equitativo che lega il ricorrente al giudizio della corte EDU, la quale è tenuta a calare nell'orizzonte del fatto concreto principi caratterizzati da un raggio applicativo potenzialmente indefinito, il quale «fa sembrare invero inopportuno un effetto estensivo delle relative decisioni»²⁷.

Il caso di specie, inoltre, presenta peculiarità ulteriori che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Il ricorrente, infatti, basava la propria doglianza sulla decisione delle sezioni unite Dasgupta che, richiamando i principi europei in tema di rinnovazione della prova dichiarativa in appello, hanno fornito una lettura convenzionalmente orientata della riassunzione della prova nel giudizio di secondo grado. La richiesta del ricorrente, in altre parole, consisteva nell'applicazione al proprio caso specifico non già di una decisione della corte EDU emessa in un diverso procedimento, bensì di alcune decisioni del giudice sovranazionale emessi nei confronti di altri Paesi membri diversi dall'Italia. L'art. 46 CEDU, tuttavia, è chiaro nello stabilire che «le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono

condizione imprescindibile che il condannato abbia esperito il ricorso alla Corte EDU e che abbia ottenuto una sentenza nella quale si accerti la violazione del diritto di cui alla Convenzione». Così anche *Sub art. 630 c.p.p.*, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, p. 3614; G. RANALDI, *Efficacia delle sentenze della corte E.D.U. e rimedi interni: verso una restitutio in integrum (dal caso Dorigo alla revisione del processo iniquo)*, in D. Chinnici-A. Gaito (a cura di), *Regole europee e processo penale*, Cedam, Padova, 2018, pp. 43 ss.

²⁷ R.M. GERACI, *L'impugnativa straordinaria per violazione della CEDU accertata a Strasburgo*, op. cit., p. 79. Così pure M. GAMBARDELLA, *Overruling favorevole della corte europea e revoca del giudicato di condanna: a proposito dei casi analoghi alla sentenza "Scoppola"*, in *Cass. pen.*, IV, 2012, p. 3997. Infine, in termini più generali, P. FERRUA, *La prova nel processo penale. Vol. 1. Struttura e procedimento*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 238 s., secondo il quale «il gap tra la genericità dei principi e il particolarismo dei processi è troppo ampio perché il fragile ponte, gettato tra gli uni e gli altri dalle decisioni della Corte, rappresenti una solida base per pronosticare la sorte di casi analoghi e, ancor più, per estrarre direttive sul cui metro vagliare la conformità delle leggi nazionali ai principi della Convenzione»; P. FERRUA, *L'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il preteso monopolio di Strasburgo*, in *Proc. pen. giust.*, 4, 2011, pp. 117 ss.

parti», non, al contrario, a conformarsi alle sentenze emesse nei confronti di altri Stati²⁸.

Inoltre, le sezioni unite Dasgupta hanno fatto propri i principi elaborati dalla giurisprudenza europea sulla base non dell'art. 46 CEDU, bensì sulla base del dovere di interpretazione convenzionalmente orientata delle norme interne, così come sancito chiaramente dalle sentenze gemelle della corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007. Il citato obbligo – e qui si rinviene l'errore del ricorrente – trova applicazione esclusiva nei procedimenti pendenti, mentre non può riverberare i propri effetti su vicende processuali già esaurite e coperte dal giudicato²⁹. Revocare il giudicato sulla base di un *révirement* giurisprudenziale causerebbe effetti paradossali e non auspicabili sulla tenuta dello stesso che si disarticolerebbe e diverrebbe del tutto proteiforme, in antinomia con la funzione di tutela della certezza delle situazioni giuridiche cui è alla base³⁰: non solo non vi è un aggancio normativo che lo consenta, ma non sarebbe in ogni caso pensabile di

²⁸ Chiarificante quanto sancito in Cass., Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 46067, Scandurra, in CED n. 261690: «il caso consimile rispetto al quale applicare la c.d. procedura della sentenza pilota non potrebbe che presupporre che la decisione della Corte europea sia stata resa nel medesimo ordinamento, e non un sistema giuridico affatto diverso [...] non potendo la rilevata divergenza valere in un sistema di regole appartenente ad altro Stato, di necessità eterogeneo».

²⁹ V. Cass., Sez. VI, 02 marzo 2017, n. 21635, Barbieri, op. cit., § 7.3 considerato in diritto, secondo cui non si può imporre una interpretazione convenzionalmente orientata alle situazioni giuridiche già esaurite, sebbene il giudicato si sia formato in violazione dei principi dettati dalla corte EDU, «giacché ciò può rilevare solo all'interno del processo e può influire sul suo corso, ma non può incidere *ex post*». Rimane comunque salva la facoltà di adire la corte di Strasburgo per ottenere una declaratoria di iniquità nello svolgimento del processo e, conseguentemente, domandare la riapertura del processo con l'impugnazione straordinaria introdotta con la sent. 113/2011 delle corte costituzionale.

³⁰ È necessario, in ogni caso, evidenziare gli insegnamenti di autorevole dottrina, nel momento in cui sottolinea che sono state aperte «significative breccie nel muro del giudicato» e che sono «ormai numerosi in casi in cui il legislatore tollera la caducazione del giudicato penale per ragioni pratiche o per finalità di giustizia» (F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 4). Evidenza la funzione di «certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici» C. Cost., sent. (03) 18 luglio 2013, n. 210, secondo cui le ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato sono assicurate dalla legge nei casi in cui vi siano preminenti valori di interesse costituzionale che conducano ad attribuire una forza subvalente alla *res iudicata*.

affidare efficacia retroattiva all'interpretazione giurisprudenziale³¹, tanto più che anche le norme processuali sopravvenute soggiacciono al principio del *tempus regit actum*³². Se, quindi, le modifiche legislative dispiegano i propri effetti precettivi esclusivamente in situazioni non esaurite, sarebbe contraddicente ritenere che un orientamento giurisprudenziale possa derogare ai principi generali in tema di interpretazione della legge processuale.

A differenza dei casi in cui la violazione del diritto europeo sia di carattere sostanziale, è condivisibile l'argomento addotto dalla corte di cassazione che, in un *obiter dictum*, sostiene l'inapplicabilità del rimedio della revisione europea in presenza di una sentenza pilota (formale o sostanziale) che accerti la violazione di un diritto processuale ai fratelli minori³³ del ricorrente. Se così non fosse, infatti, «dovrebbe concludersi che la portata demolitoria del giudicato è ben più forte

³¹ Anche C. Cost., sent. (08) 12 ottobre 2012, n. 230 è giunta a sostenere che il mutamento giurisprudenziale non può dar luogo a una revoca del giudicato ai sensi dell'art. 673 c.p.p. *Eius est abrogare cuius est condere*: «al pari della creazione delle norme, e delle norme penali in specie, anche la loro abrogazione – totale o parziale – non può, infatti, dipendere, nel disegno costituzionale, da regole giurisprudenziali, ma soltanto da un atto di volontà del legislatore». Sul punto v. anche C. MASCIOTTA, *Gli effetti delle sentenze della corte EDU il caso Scoppola all'esame delle corti nazionali*, in www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2014, pp. 15 ss., la quale sostiene che compete «all'organo di giustizia costituzionale la funzione di garantire l'uniforme interpretazione del contenuto di diritti fondamentali quando risulti necessario, come nella vicenda Scoppola, un bilanciamento con interessi di pari rango costituzionale, nonché, il delicato compito di determinare il livello di tutela da apprestare al singolo diritto convenzionale, nell'ottica di tale contemperamento, onde evitare una deriva relativistica in ordine al suo contenuto essenziale».

³² Così anche P. MAGGIO, *Nota a Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193*, in *Cass. pen.*, II, 2017, p. 1404, secondo cui equiparare indebitamente la giurisprudenza alla legge formale condurrebbe all'adozione di un tipo di interpretazione «pseudo-ermeneutica, paradossalmente violativa dell'art. 25, comma 2, Cost., in pieno contrasto con l'art. 101 e con la sostanza del diritto di difesa e del “giusto processo”».

³³ I primi a riferirsi ai fratelli minori sono G. ROMEO, *L'orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore. Ancora sui "fratelli minori" di Scoppola, aspettando le Sezioni Unite*, in www.penalecontemporaneo.it, 12 aprile 2012 e F. VIGANÒ, *Una prima pronuncia delle Sezioni Unite sui "fratelli minori" di Scoppola: resta fermo l'ergastolo per chi abbia chiesto il rito abbreviato dopo il 24 novembre 2000*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 settembre 2012.

nelle sentenze della Corte Edu che in quelle di illegittimità costituzionale di norme di pari tipo»³⁴.

Al ragionamento della corte non paiono potersi muovere obiezioni.

Invero, le sentenze che dichiarano la illegittimità costituzionale di una norma processuale estrinsecano i loro effetti nel processo da cui ha preso avvio l'*iter* che ha condotto alla declaratoria di illegittimità e in quelli ancora pendenti che non hanno incontrato il limite preclusivo della *res iudicata*. Le sentenze della corte EDU, dal canto loro, se già penetrano il muro del giudicato del caso specifico a cui si rivolgono – e altrimenti non potrebbero essere, dal momento che presuppongono l'attivazione dei rimedi interni e insistono su di una vicenda giudiziaria definita³⁵ – non possono essere dotate di forza invasiva tale da sottrarre ogni caso simile al limite ultimo della irrevocabilità della sentenza.

Sebbene non si voglia negare che i rapporti tra giudicato e revisione sono oggi caratterizzati da un disegno di «reciproca integrazione»³⁶, non bisogna comunque dimenticare che le norme di matrice europea hanno forza di norme interposte e non possono condurre alla disapplicazione di norme interne, nemmeno qualora queste non siano interpretabili alla luce della convenzione. In simili casi è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost. e del relativo parametro della CEDU. Lettura costituzionalmente orientata e lettura convenzionalmente orientata viaggiano, dunque, di pari passo. Ma allora, se 1) non è mai stata

³⁴ Cass., Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 56163, Bruno, §1.5 del considerato in diritto. Di diverso avviso M. BOCCHI, *In (non) claris fit interpretatio: gli effetti delle sentenze pilota sul diritto a un equo processo, tra revisione del giudicato e rideterminazione della pena*, in *Arch. pen.*, 1, 2017, p. 10, il quale ritiene non solo che la sentenza pilota dovrebbe sprigionare sempre i propri effetti in casi consimili, bensì anche che le sentenze pilota pronunciate nei confronti di altri Stati membri dovrebbero fondare la base per la riedizione del processo o, quantomeno, della rideterminazione della pena («anche l'obiezione poc'anzi sollevata, secondo la quale nessuna rilevanza può avere un giudizio pilota nei confronti di un altro Stato, sembra essere messa in discussione, nel quadro di un sistema giuridico in evoluzione costante come quello di tutela dei diritti umani»).

³⁵ Così anche P. RIVELLO, *La corte costituzionale interviene sull'istituto della revisione*, op. cit., p. 1171.

³⁶ T. CAVALLARO, *Voce revisione – aggiornamento VIII*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, Torino, p. 683.

sollevata questione di legittimità costituzionale per consentire l'applicazione di una norma processuale a una vicenda processuale esaurita, cioè non più suscettibile di essere rimossa o modificata; e 2) non si è mai messo in discussione che le norme processuali esauriscano i loro effetti con la soglia limite del passaggio in giudicato della sentenza; allora 3) perché consentire la riapertura del processo in virtù di una norma la cui interpretazione convenzionalmente orientata non pare consentirlo?³⁷

Infine, la lettura rigida dell'istituto è giustificata proprio dalla peculiare natura della sentenza 113/2011, la quale ha riconosciuto che l'art. 630 c.p.p. presente semplicemente profili di «maggiore assonanza»³⁸ con i rimedi astrattamente ipotizzabili: la decisione, in altre parole, non è stata adottata a «rime [del tutto n.d.r.] obbligate»³⁹.

Detta circostanza consente di ritenere che, in mancanza di un intervento del legislatore, la giurisprudenza dovrebbe evitare di sfociare in interpretazioni estensive (o analogiche) dell'istituto⁴⁰, stante

³⁷ Chiara è l'affermazione di da Cass., Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 56163, Bruno, §1.6: «è quindi logicamente imposta la conclusione che l'attribuzione alla revisione cd. Europea di una portata generale, con rimozione dei giudicati di condanna per violazione del diritto di cui all'art. 6 della Convenzione in forza di meccanismo processuali ritenuti iniqui, determinerebbe uno squilibrio irragionevole nell'ordinamento interno, non giustificato dalla previsioni convenzionali». Così anche Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 40889, Cariolo, in CED n. 271198; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2016, n. 29167, Conti Tagualli, in CED n. 267621. *Contra*, Cass., Sez. VI, 02 marzo 2017, n. 21635, Barbieri, in CED n. 269945, la quale ritiene che vi sia un generale obbligo di conformazione alle sentenze pilota della corte EDU, a prescindere dal tipo di violazione, sostanziale o procedurale, che la stessa accerta.

³⁸ C. Cost., sent. (04) 07 aprile 2011, n. 113

³⁹ Così G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, op. cit., p. 1554: «desta interesse che l'articolato intervento additivo prescinda in larga misura, se non del tutto, da qualsiasi "soluzione obbligata" promanante dalle norme *sub iudice*: l'art. 630 c.p.p. viene infatti ritenuta la *sedes materiae* solamente opportuna e non necessaria». Dello stesso avviso M. GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto"*, op. cit., p. 3311; P. RIVELLO, *La corte costituzionale interviene sull'istituto della revisione*, op. cit., p. 1186.

⁴⁰ In dottrina si è evidenziato che «affidare ai giudici comuni il compito di concretizzare e delineare, unicamente in via ermeneutica, la disciplina da applicare al caso da giudicare desta forti perplessità» (G. TABASCO, *Decisioni CEDU, processo iniquo e nuovo giudizio*, op. cit., p. 1413). In giurisprudenza v. Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 40889, Cariolo, in CED n. 271198; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2016, n. 29167, Conti Tagualli, in CED n. 267621; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2014, n.

anche la *ratio* della sentenza n. 113/2011 che sembra riferirsi esclusivamente al fratello maggiore, senza considerare le sorti del fratello minore. In altre parole, sarà il legislatore a doversi fare carico del problema e disciplinare in modo compiuto il rimedio in esame, anche al fine di evitare di attribuire una eccessiva forza nomopoietica alla giurisprudenza.

3. *Le violazioni di diritto sostanziale accertate di fronte alla Corte EDU*

Le considerazioni sin qui esposte trovano esclusivo riferimento in relazione alle violazioni processuali accertate di fronte alla corte EDU, mentre non sono condivisibili allorché la violazione dei diritti dell'imputato rivesta natura sostanziale.

Le principali differenze si rinvergono nella efficacia precettiva e vincolante da attribuire alle sentenze pilota, sostanziali e formali, della corte sovranazionale e nello strumento con il quale dare attuazione alle citate sentenze all'interno dell'ordinamento nazionale.

Con riferimento alla prima delle due differenze, è necessario segnalare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, del giudice comune e del giudice delle leggi, che ammette, in presenza di determinati presupposti, la vincolatività *ultra vires* delle decisioni della corte di Strasburgo⁴¹.

In particolare, è necessario prendere le mosse dalla ontologica differenza che corre tra una violazione di carattere sostanziale e una di carattere processuale, le prime destinate a incidere direttamente sul trattamento sanzionatorio e sulla legittimità della pena; mentre le seconde riverberano i propri effetti negativi solo indirettamente e non necessariamente conducono all'applicazione di una pena illegale.

46067, Scandurra, in CED n. 261690; Cass., Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 39925, Attanasio, in CED n. 261443.

⁴¹ Il riferimento corre a Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in CED n. 252933; C. Cost., sent. (03) 18 luglio 2013, n. 210; Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in CED n. 258650; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 46067, Scandurra, in CED n. 261690; Cass., Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 39925, Attanasio, in CED n. 261443; Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, in CED n. 260699; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2016, n. 29167, Conti Tagualli, in CED n. 267621; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 40889, Cariolo, in CED n. 271198.

Si pensi alla violazione di una normativa processuale che, anche se generalizzata, non comporta direttamente l'irrogazione di una pena non prevista dalla legge. È il caso, tra gli altri, in cui sia stato violato il principio di pubblicità del processo⁴², che sebbene si ponga in contrasto con un fondamento cardine del *proces équitable* cristallizzato nell'art. 6.1 CEDU, non necessariamente conduce all'applicazione di una pena *contra legem* o inficia gli esiti del processo. Non si può, per il vero, fornire valore certo al sillogismo processo iniquo-illegalità della pena, dal momento che i riflessi indiretti del primo devono essere calati nell'orizzonte specifico del fatto storico e valutati nella concreta vicenda giudiziaria⁴³. In altre parole, se anche la violazione convenzionale si è rivelata di carattere generale, non è automatico che in ogni procedimento in cui si è realizzata abbia inficiato l'esito dello stesso, conducendolo ad esiti differenti da quello privo di *errores in procedendo*. A tal fine si pensi alla violazione del divieto di pronunciare una sentenza di condanna in grado di appello, a fronte del proscioglimento in primo grado, senza riassumere le prove testimoniali. In alcuni casi la testimonianza può essere l'unico elemento, o comunque un elemento altamente incidente, sul quale è stato assunto il convincimento giudiziale; in altre occasioni, invece, può addirittura rivelarsi ininfluyente e comportare la correttezza della decisione finale e, di conseguenza, della pena.

⁴² Corte EDU, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, n. 399/02; Corte EDU, 08 luglio 2008, Perre e altri c. Italia, n. 1905/05; Corte EDU, 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, n. 32075/09.

⁴³ Sul punto è chiara Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in CED n. 258650 e Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in CED n. 252933 che sottolineano la differenza tra violazione una pena sostanzialmente illegittima e una pena «rivelatasi illegittima esclusivamente perché irrogata all'esito di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi dell'art. 6 CEDU: in questa ipotesi, l'apprezzamento, vertendo su eventuali *errores in procedendo* e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l'effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte a un vincolante *dictum* della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie e attraverso lo strumento della revisione ex art. 630 cod. proc. pen. (come integrato dalla sentenza n. 113 del 2011 Corte cost.), che comporta la riapertura del processo». Dello stesso avviso S. BERNARDI, *La Suprema Corte torna sui limiti di operabilità dello strumento della "revisione europea": esclusa l'estensibilità ai "fratelli minori" del ricorrente vittorioso a Strasburgo*, in www.penalecontemporaneo.it, 26 settembre 2017.

Al contrario, le stesse considerazioni non possono essere svolte qualora vi sia stata l'irrogazione di una sanzione penale, all'esito del giudizio di cognizione, di specie ed entità diverse da quelle legalmente previste. È il noto caso della "vicenda familiare Scoppola"⁴⁴, in cui all'esito del giudizio di merito era stata irrogata una pena (l'ergastolo in luogo della reclusione di anni trenta) dovuta agli effetti una legge definita di interpretazione autentica la cui illegalità è poi stata accertata dalla corte EDU. Così, non vi è dubbio che le situazioni identiche possano beneficiare del *dictum* europeo, poiché non si può tollerare che una vicenda esecutiva, non ancora esaurita⁴⁵, sia connotata da caratteri intrinseci di illegittimità della pena⁴⁶. In simili situazioni, infatti, non vi è una discrezionalità giudiziale sulla valutazione di un

⁴⁴ Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, n. 10249/03. Nella vicenda Scoppola si vedano tra i commenti, *ex multis*, G. CARLIZZI, *La teoria della successione di leggi nel tempo sul banco di prova del "caso Scoppola" e dei casi analoghi*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 2/2013, 27 ss.; F. GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU: la Corte europea dei diritti dell'uomo come giudice di quarta istanza?*, in *Arch. pen.*, I, 2013, pp. 3 ss.; G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, *L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio 2015, p. 37; E. LAMARQUE-F. VIGANÒ, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo*, in www.penalecontemporaneo.it, 31 marzo 2014, p. 11; V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012, 3981 ss.; C. PECORELLA, *Dichiarata finalmente illegittima la norma del caso Scoppola: lex mitior o tutela dell'affidamento?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, 1430 ss.; A. PUGIOTTO, *Scoppola e i suoi fratelli. (L'ergastolo all'incrocio tra giudizio abbreviato, Cedu e Costituzione)*, in *Rivista AIC*, 2013, 4; G. ROMEO, *L'orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore. Ancora sui "fratelli minori" di Scoppola, aspettando le Sezioni Unite*, op. cit.; F. VIGANÒ, *Una prima pronuncia delle Sezioni Unite sui "fratelli minori" di Scoppola: resta fermo l'ergastolo per chi abbia chiesto il rito abbreviato dopo il 24 novembre 2000*, op. cit.; F. VIGANÒ, *Figli di un Dio minore? Sulla sorte dei condannati all'ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla corte EDU in Scoppola c. Italia. Riflessioni in attesa della decisione delle Sezioni Unite*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 aprile 2012.

⁴⁵ Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, in CED n. 260699 precisa che il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito sino a quando l'esecuzione della pena è in atto.

⁴⁶ In senso parzialmente difforme F. VIGANÒ, *Figli di un Dio minore?*, op. cit., p. 13, secondo cui «ai principi enunciati dalla corte EDU deve attribuirsi una valenza generale», a prescindere dal tipo di violazione che è stata accertata in sede sovranazionale.

elemento probatorio, di un atto di indagine o di una norma processuale; al contrario, si è in presenza di una decisione “obbligata” che non avrebbe dovuto essere pronunciata e, data la sua natura sostanziale, dispiega i propri effetti anche per il passato.

In quest’ultimo caso, la progressiva erosione del mito dell’intangibilità del giudicato è giustificata per garantire il teleologismo rieducativo della pena⁴⁷, qualora il precetto sanzionatorio – primario e secondario – sia stato interpretato in senso difforme alla convenzione, abbia subito un intervento abrogativo da parte del legislatore o sia incorso in una declaratoria di illegittimità costituzionale. Non è tollerabile, infatti, che «uno Stato democratico di diritto assista inerte all’esecuzione di pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamentale»⁴⁸. Il tutto, in ogni caso, pare potersi sostenere, con il limite dell’esaurimento della vicenda esecutiva⁴⁹.

Nella stessa direzione si sono mosse le sezioni unite Ercolano⁵⁰ che hanno individuato i criteri affinché si possa pervenire a fornire efficacia *erga alios* a una sentenza della corte europea che abbia accertato una violazione di diritto sostanziale della carta di Roma⁵¹.

⁴⁷ Così G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, *L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, op. cit., p. 40, il quale precisa che, per dare attuazione al principio rieducativo, lo strumento più opportuno per garantire l’attuazione delle sentenze della corte EDU è l’incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.

⁴⁸ Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in CED n. 252933. Anche la giurisprudenza costituzionale riconosce che vi sono «ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, che la legge prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un primato» (C. Cost., sent. (03) 18 luglio 2013, n. 210).

⁴⁹ Così anche F. VIGANÒ, *Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali. Una replica a Gioacchino Romeo sulla vicenda dei “fratelli minori” di Scoppola all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 3, secondo il quale «il discorso è rigorosamente confinato a errori [...] che determinano una lesione che si sta oggi producendo, di diritti fondamentali del condannato».

⁵⁰ Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in CED n. 252933.

⁵¹ In dottrina si è sostenuto che i ricorrente non vittoriosi «non sono affatto “figli di un Dio minore”, ma sono titolari di diritti fondamentali ai sensi della Convenzione, che lo Stato italiano è tenuto a tutelare nell’estensione loro attribuita dalla giurisprudenza della Corte: in particolare, assicurando l’eliminazione in sede

Segnatamente, è necessario che la pronuncia della corte EDU abbia accertato carenze strutturali e sistematiche dell'ordinamento nazionale e che, di conseguenza, abbia assunto i caratteri di una sentenza pilota o formale o sostanziale. In secondo luogo, le violazioni devono avere carattere oggettivo e generale e determinare una illegittima applicazione del diritto penale sostanziale, tali per cui sia necessario «emendare dallo stigma dell'ingiustizia»⁵² anche situazioni che coinvolgono soggetti che non hanno adito la corte EDU, così da condurre a far ritenere recessivo il valore del giudicato a fronte della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Inoltre, non è sufficiente che il “beneficiario” degli effetti estensivi della sentenza sovranazionale si trovi in una posizione simile a quella del ricorrente vittorioso, ma si richiede che la regola generale di giudizio dettata dalla sentenza pilota sia sovrapponibile a situazioni identiche a quella che ha trovato accoglimento a Strasburgo⁵³.

Al ricorrere dei citati requisiti, il giudicato non può che rivelarsi recessivo a causa delle pregnanti, evidenti e generali violazioni dei diritti inviolabili della persona riconosciuti in sede sovranazionale⁵⁴. In altre parole, «nell'ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l'ordinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in

esecutiva degli effetti che ancora oggi discendono dalla *originaria violazione* commessa durante il giudizio di cognizione» (F. VIGANÒ, *Figli di un Dio minore?*, op. cit., p. 20).

⁵² Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in CED n. 252933.

⁵³ Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in CED n. 252933; Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in CED n. 258650. Secondo F. VIGANÒ, *Figli di un Dio minore?*, op. cit., p. 15, una lettura differente porterebbe a una evidente violazione della parità di trattamento tra condannati, soprattutto con se si ritiene che detta disparità è perlopiù dovuta alla strategia difensiva e alla preparazione dell'avvocato (v. anche F. VIGANÒ, *Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, op. cit.).

⁵⁴ Così Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in CED n. 258650. Di diverso avviso, in dottrina, M. GAMBARDELLA, *Overruling favorevole della corte europea e revoca del giudicato di condanna*, op. cit., p. 3998 che ritiene indispensabile un ricorso al giudice di Strasburgo affinché si possa procedere a mettere in discussione l'intangibilità del giudicato, sebbene non escluda la strada dell'incidente di costituzionalità. Solo in questo caso, secondo l'Autore, il giudicato dovrebbe ritenersi recessivo di fronte alle esigenze di giustizia che vi sono alla base, dal momento che il “diritto convenzionale” si è tradotto in una declaratoria di illegittimità costituzionale che sprigiona efficacia *erga omnes*.

presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato»⁵⁵.

Il retrocedere del giudicato di fronte all'avanzare delle istanze di giustizia e di legalità della pena non pare, dunque, potersi mettere in discussione. Rimane aperta, tuttavia, la questione circa l'istituto processuale da azionare per emendare alla violazione dei diritti del condannato – e dei suoi “fratelli minori” – accertati con la sentenza definitiva della corte EDU.

Non pare potersi percorrere la strada della revisione europea che, come si è visto, è finalizzata principalmente a consentire al condannato una completa *restitutio in integrum* nel caso in cui il processo celebrato nei suoi confronti si sia rivelato iniquo⁵⁶. Invero, a fronte di acclarati *errores in procedendo* del giudizio interno, l'unico rimedio disponibile è quello di porre l'interessato nella medesima posizione nella quale si sarebbe trovato in assenza della violazione. E così sarà necessario procedere alla riedizione, totale o parziale, del processo per consentire al condannato di vedere celebrato un processo privo delle violazioni accertate dalla corte EDU.

Differentemente, se la corte alsaziana accerta una violazione nell'interpretazione di una norma penale sostanziale, l'arbitrarietà della decisione nazionale non si rinviene in una errata conduzione del processo, bensì nel momento valutativo della norma penale applicabile, che prescinde dall'andamento del procedimento. Non si è, in altre parole, in presenza di una decisione iniqua perché adottata all'esito di una vicenda processuale che poteva sfociare in esiti differenti; bensì errata perché, sebbene il processo sia stato condotto in modo conforme a convenzione, la norma di diritto sostanziale dalla

⁵⁵ C. Cost., sent. (03) 18 luglio 2013, n. 210. Secondo E. LAMARQUE-F. VIGANÒ, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero, op. cit.*, p. 11 dalla sentenza 210/2013 sembra potersi leggere tra le righe che la sentenza Scoppola rappresenti un «*novum sopravvenuto al giudicato*», che di conseguenza impone alla giurisdizione esecutiva di mettere in discussione la decisione del giudice della cognizione nella parte in cui non ha rispettato i parametri dettati dalla corte EDU. In commento alla sentenza, sui poteri del giudice dell'esecuzione v. F. CAPRIOLI, *Giudicato e illegalità della pena: riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale*, in M. Bargi (a cura di), *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 263 ss.

⁵⁶ Così G. RANALDI, *Efficacia delle sentenze della corte E.D.U. e rimedi interni*, op. cit., p. 48.

quale discende la condanna è stata interpretata in senso non antitetico rispetto ai principi consacrati nella carta di Roma. Non è, quindi, in via di principio, necessario procedere alla rinnovazione integrale dell'*iter* processuale, bensì intervenire *in mitius* sul trattamento sanzionatorio, con la rideterminazione della pena da scontare o con la scarcerazione del condannato.

Ne consegue che, essendo la vicenda esecutiva costantemente *sub iudice*⁵⁷, con la preclusione ultima dell'esaurimento della stessa, sarà il giudice dell'esecuzione, in virtù dei poteri funzionali che gli sono attribuiti dall'ordinamento⁵⁸, a dover intervenire per ricondurre la pena in corso di espiazione nei binari della legalità⁵⁹; con la precisazione che non devono residuare poteri discrezionali in capo all'organo giudicante in ordine alla determinazione della pena⁶⁰⁻⁶¹. Solo

⁵⁷ Così Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in CED n. 258650.

⁵⁸ I poteri della giurisdizione esecutiva, invero, non sono circoscritti al controllo sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo, ma «possono incidere, in vario modo, anche sul contenuto di esso, allorquando imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo l'irrevocabilità della sentenza, lo esigano» (Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in CED n. 258650). E infatti il giudice dell'esecuzione è quello «istituzionalmente competente a verificare la *perdurante sussistenza delle condizioni che giustificano l'esecuzione della pena*» (E. LAMARQUE-F. VIGANÒ, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola*, op. cit., p. 12), senza che ciò possa sfociare in una rivalutazione della responsabilità penale del condannato, la quale si è cristallizzata con il passaggio in giudicato della sentenza (G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, *L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, op. cit., p. 40). Così anche G. RANALDI, *Efficacia delle sentenze della corte E.D.U. e rimedi interni*, op. cit., p. 54.

⁵⁹ Per fare ciò il giudice dell'esecuzione non deve procedere alla revoca (parziale) della sentenza di condanna, ma deve limitarsi, «avvalendosi degli ampi poteri conferitigli dagli artt. 665 e 670 cod. proc. pen., a ritenere non eseguibile la pena inflitta e a sostituirla con quella convenzionalmente e costituzionalmente legittima» (Così Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in CED n. 258650). Sostiene F. VIGANÒ, *Figli di un Dio minore?*, op. cit., p. 19 che l'ordinamento nazionale ha un «dovere», nei confronti del consiglio d'Europa, di ricondurre la pena a legalità.

⁶⁰ Cass., Sez. I, 10 aprile 2017, n. 53610, Gorgone; Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, Dell'Utri, in CED n. 267861. Secondo R.M. GERACI, *L'impugnativa straordinaria per violazione della CEDU accertata a Strasburgo*, op. cit., p. 76, i poteri del giudice dell'esecuzione devono tradursi in una «modifica a "rime obbligate"» del provvedimento nazionale lesivo.

in quest'ultima situazione, cioè quando permangono ampi spazi interpretativi in capo al giudice esecutivo, lo strumento dell'incidente di esecuzione⁶² non potrà trovare quartiere e si dovrà fare riferimento, al pari di quanto accade nel caso di *errores in procedendo*, allo strumento della revisione europea⁶³.

4. Conclusioni

Ancora una volta il silenzio legislativo ha condotto a creare una disarmonia sistemica, accordabile solo con l'intervento dello stesso.

Come si è potuto evidenziare, il coraggioso, complesso e necessitato intervento della corte costituzionale ha scoperchiato un nuovo vaso di Pandora che ha riversato nel sistema processuale

⁶¹ Al contrario, G. ROMEO, *L'orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore*, op. cit., p. 8 riteneva che solo il Presidente della Repubblica potesse intervenire nella vicenda esecutiva con il potere di grazia, mentre l'ingerenza del giudice costituzionale e comune non sarebbe stata ammissibile. Dello stesso avviso M. GAMBARDELLA, *Overruling favorevole della corte europea e revoca del giudicato di condanna*, op. cit., p. 4000.

⁶² Favorevole all'utilizzo dell'incidente di esecuzione G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, *L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, op. cit., p. 37. Secondo l'Autore lo strumento in esame sarebbe l'*optimum* per la garanzia dei diritti dei fratelli minori ed evitare inutili riedizioni dei processi. Così anche ; G. RANALDI, *Efficacia delle sentenze della corte E.D.U. e rimedi interni*, op. cit., p. 48, secondo cui il giudice dell'esecuzione deve intervenire qualora, in seguito alla decisione della corte EDU, debba svolgere un'«operazione sostanzialmente ricognitiva» in merito a specie e misura della pena.

⁶³ Si consideri, a titolo semplificativo, che Cass., Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 19361, Teteh Assic., in CED n. 253338 ha ritenuto che, a fronte della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'aggravante di cui all'art. 69, comma 1, n. 11 *bis*, c.p.p. (C. Cost., sent. (05) 08 luglio 2010, n. 249), al giudice dell'esecuzione spetta di dichiarare l'ineseguibilità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto prevalente l'aggravante dello stato di clandestinità e, di conseguenza, rideterminare la pena (negli stessi termini Cass., Sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, in CED n. 252062). In senso analogo Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, in CED n. 260699, secondo cui, per effetto della sentenza C. Cost. (05) 15 novembre 2012, n. 251, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di ritenere prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., il giudice dell'esecuzione – in applicazione del combinato disposto degli artt. 666, comma 1, c.p.p. e 30, comma 4, l. 87/1953 – può affermare la prevalenza della circostanza attenuante, qualora questa non sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione.

quesiti ermeneutici di difficile risoluzione, ai quali la giurisprudenza e la dottrina hanno provato a fornire una risposta.

In definitiva, la compenetrazione di due melodie (la revisione tradizionale e la decisione di Strasburgo) in un contrappunto doppio (la revisione europea) ha come esito una melodia «non del tutto armonica». Per questo motivo non può che auspicarsi, ancora una volta, un (pronto) intervento del legislatore⁶⁴. Nel frattempo, si attende la decisione delle Sezioni Unite, adite «affinché stabiliscano se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile»⁶⁵.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

M.G. AIMONETTO, *Condanna «europea» e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, pp. 1514 ss.; S. BERNARDI, *La Suprema Corte torna sui limiti di operabilità dello strumento della “revisione europea”: esclusa l’estensibilità ai “fratelli minori” del ricorrente vittorioso a Strasburgo*, in www.penalecontemporaneo.it, 26 settembre 2017; G. BIONDI, *Il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto quale possibile rimedio alle violazioni della CEDU*, in *Giust. pen.*, III, 2009, c. 329 ss.; M. BOCCHI, *In (non) claris fit interpretatio: gli effetti delle sentenze pilota sul diritto a un equo processo, tra revisione del giudicato e rideterminazione della pena*, in *Arch. pen.*, 1, 2017, pp. 10 ss.; M. CAIANIELLO, *La riapertura del processo ex art. 625 bis c.p.p. a seguito di condanna della corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1468 ss.; F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, Giappichelli, Torino, 2012; G. CAMPANELLI, *La sentenza 129/2008 della corte costituzionale e il valore delle decisioni della corte edu: dalla ragionevole durata alla ragionevole revisione del processo*, in www.giurcost.it; G. CANZIO, *Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano: la svolta della corte costituzionale*, in AA. VV. *Gli effetti dei giudicati “europei” sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della corte costituzionale*, in www.rivistaaic.it, 28 giugno 2011, pp. 1 ss.; F. CAPRIOLI-D.

⁶⁴ R.M. GERACI, *L’impugnativa straordinaria per violazione della CEDU accertata a Strasburgo*, op. cit., p. 90.

⁶⁵ Cass., Sez. 6, 22 maggio 2019, n. 21767, Genco.

VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Giappichelli, Torino, 2011; G. CARLIZZI, *La teoria della successione di leggi nel tempo sul banco di prova del “caso Scoppola” e dei casi analoghi*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 2/2013, pp. 27 ss.; C. CARVELLI, *Sub art. 630 c.p.p.*, in *Aa. Vv.*, *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, pp. 779 ss.; T. CAVALLARO, *Voce revisione – aggiornamento VIII*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, Torino, pp. 683 ss.; M. CHIAVARIO, *Giudicato e processo «iniquo»: la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva)*, in *Giur. cost.*, II, 2008, pp. 1522 ss.; C. CIUFFETTI, *Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008*, in *www.federalismi.it*, 14 maggio 2008; L. DE MATTEIS, *Tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e costituzione: la corte costituzionale in tema di revisione a seguito di condanna da parte della corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, V, 2008, pp. 3994 ss.; L. DE MATTEIS, *Condanna da parte della corte europea dei diritti dell'uomo e revoca del giudicato*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1474 ss.; P. FERRUA, *L'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il preteso monopolio di Strasburgo*, in *Proc. pen. giust.*, 4, 2011, pp. 117 ss.; P. FERRUA, *La prova nel processo penale. Vol. 1. Struttura e procedimento*, Giappichelli, Torino, 2015; M. GAMBARDELLA, *Overruling favorevole della corte europea e revoca del giudicato di condanna: a proposito dei casi analoghi alla sentenza “Scoppola”*, in *Cass. pen.*, IV, 2012, pp. 3997 ss.; R.M. GERACI, *L'impugnativa straordinaria per violazione della CEDU accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti*, in *A. Scalfati-M Del Tufo* (a cura di), *Leggi penali tra regole e prassi*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 71 ss.; M. GIALUZ, *Una sentenza “additiva di istituto”: la corte costituzionale crea la “revisione europea”*, in *Cass. pen.*, IV, 2011, pp. 3308 ss.; F. GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU: la Corte europea dei diritti dell'uomo come giudice di quarta istanza?*, in *Arch. pen.*, I, 2013, pp. 3 ss.; G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, *L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 25 maggio 2015, pp. 37 ss.; R. GRECO, *Dialogo tra le Corti ed effetti nell'ordinamento interno. Le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 2011, n. 113*, in *www.giurcost.it*; R.E. KOSTORIS, *La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne*, in *AA. VV. Gli effetti dei giudicati “europei” sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della corte costituzionale*, in *www.rivistaaic.it*, 28 giugno 2011; E. LAMARQUE-F. VIGANÒ, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 31 marzo 2014; A. LOGLI, *La riapertura del processo a seguito della sentenza CEDU. Questioni interpretative sul nuovo caso di “revisione europea”*, in *Cass. pen.*, II, 2012, pp. 933 ss.; S. LONATI, *La corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento della Corte europea tra i casi di revisione*, in *Giur. cost.*, II, 2011, pp.

1557 ss.; P. MAGGIO, *Nota a Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193*, in *Cass. pen.*, II, 2017, pp. 1404 ss.; E. MALFATTI, *Quando perseverare non è diabolico. Dalla vicenda Dorigo un fondamentale stimolo alla possibile “revisione” del giudicato interno*, in *www.rivistaaic.it*, 18 ottobre 2011; V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012; C. MASCIOTTA, *Gli effetti delle sentenze della corte EDU il caso Scoppola all’esame delle corti nazionali*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, fasc. 2/2014, pp. 15 ss.; L. PARLATO, *Il commento, Dir. pen. proc.*, 7, II, 2011, pp. 839 ss.; C. PECORELLA, *Dichiarata finalmente illegittima la norma del caso Scoppola: lex mitior o tutela dell’affidamento?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, pp. 1430 ss.; G. PIERRO, *Equità del processo e principio di legalità processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 12, II, 2009, pp. 1515 ss.; A. PUGIOTTO, *Scoppola e i suoi fratelli. (L’ergastolo all’incrocio tra giudizio abbreviato, Cedu e Costituzione)*, in *Rivista AIC*, 2013, 4; S. QUATTROCOLO, *La corte europea dei diritti dell’uomo e il principio di correlazione tra accusa e sentenza: un invito ad un ripensamento del principio iura novit curia?*, in *Leg. pen.*, 2009, pp. 362 ss.; G. RANALDI, *Efficacia delle sentenze della corte E.D.U. e rimedi interni: verso una restitutio in integrum (dal caso Dorigo alla revisione del processo iniquo)*, in D. Chinnici-A. Gaito (a cura di), *Regole europee e processo penale*, Cedam, Padova, 2018, pp. 43 ss.; G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, in *Giur. cost.*, II, 2011, pp. 1548 ss.; P. RIVELLO, *La corte costituzionale interviene sull’istituto della revisione al fine di garantire l’obbligo di adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1169 ss.; G. ROMEO, *L’orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore. Ancora sui “fratelli minori” di Scoppola, aspettando le Sezioni Unite*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12 aprile 2012; A. RUGGERI, *La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la convenzione europea dei diritti umani... ovvero sia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, in AA. VV. *Gli effetti dei giudicati “europei” sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della corte costituzionale*, in *www.rivistaaic.it*, 28 giugno 2011, pp. 12 ss.; V. SCIARABBA, *Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e... legislatore?*, in *www.rivistaaic.it*, 10 maggio 2008; V. SCIARABBA, *La “riapertura” del giudicato in seguito a sentenze della corte di Strasburgo: questioni generali e profili interni*, in *Giur. cost.*, 2009, pp. 227 ss.; L. SURACI, *Vero nuovi equilibri in tema di revisione*, in *Arch. pen. web*, 2, 2011; G. TABASCO, *Decisioni CEDU, processo iniquo e nuovo giudizio*, in *Dir. pen. proc.*, 11, II, 2011, pp. 1405 ss.; F. VIGANÒ, *Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali. Una replica a Giacobino Romeo sulla vicenda dei “fratelli minori” di Scoppola all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *www.penalecontemporaneo.it*; F. VIGANÒ, *Figli di un Dio minore? Sulla sorte dei condannati all’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla corte EDU in Scoppola c. Italia. Riflessioni in attesa della decisione delle Sezioni Unite*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 aprile 2012; F. VIGANÒ, *Una prima*

pronuncia delle Sezioni Unite sui "fratelli minori" di Scoppola: resta fermo l'ergastolo per chi abbia chiesto il rito abbreviato dopo il 24 novembre 2000, in www.penalecontemporaneo.it, 10 settembre 2012.